

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

REGOLAMENTO

TECNICO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

In esecuzione dell'art. 198, punto 2) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 della L.R. Veneta 21.01.2000 n.3

I N D I C E

TITOLO I° : DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 -	Oggetto del regolamento	pag. 5
Art. 2 -	Definizione e classificazione dei rifiuti	pag. 7
Art. 3 -	Definizione delle categorie di qualità	pag.10
Art. 4 -	Definizione delle categorie di provenienza	pag.13
Art. 5 -	Ecocentri per la raccolta differenziata	pag.15
Art. 6 -	Attività di competenza del Comune e/o del Consorzio	pag.16
Art. 7 -	Attività di competenza dei produttori di rifiuti	pag.17
Art. 8 -	Principi generali	pag.18
Art. 9 -	Raccolta differenziata	pag.19
Art.10 -	Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi	pag.21
Art.11 -	Divieti ed obblighi: norme generali	pag.22

TITOLO II°: NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Art.12 -	Conferimento	pag.25
Art.13 -	Raccolta	pag.27
Art.14 -	Trasporto	pag.28
Art.15 -	Trattamento e stoccaggio definitivo	pag.29
Art.16 -	Tariffa per il servizio	pag.30

TITOLO III°: NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI

Art.17 -	Raccolta, spazzamento, trattamento	pag.32
Art.18 -	Smaltimento rifiuti scaricati abusivamente	pag.33
Art.19 -	Contenitori portarifiuti	pag.34
Art.20 -	Pulizia di aree private	pag.35
Art.21 -	Pulizia dei terreni non edificati	pag.36
Art.22 -	Pulizia dei mercati, fiere ed altre manifestazioni	pag.37
Art.23 -	Pulizia di aree occupate da servizi pubblici	pag.38
Art.24 -	Pulizia di aree impegnate per carico/scarico di merci e materiali	pag.39

TITOLO IV°: NORME RELATIVE AD ALTRI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

Art.25 -	Sgombero della neve	pag.41
Art.26 -	Obblighi dei frontisti in caso di nevicate	pag.42
Art.27 -	Altri servizi esterni	pag.43

TITOLO V°: NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Art.28 -	Smaltimento dei rifiuti Speciali e Pericolosi-Norme generali	pag.45
Art.29 -	Contenitori privati per la raccolta dei rifiuti speciali	pag.46
Art.30 -	Rifiuti speciali inerti (cat. di qualità 4)	pag.47
Art.31 -	Rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per quantità (cat. di qualità 5 e 6)	pag.48
Art.32 -	Rifiuti speciali assimilabili agli urbani per lo smaltimento in	

	Discariche ex 1° cat., o in centri di trattamento (cat. di qualità 7)	pag.49
Art.33 -	Altri rifiuti speciali (cat. di qualità 9)	pag.50
Art.34 -	Rifiuti pericolosi (cat. di qualità 10)	pag.51
Art.35 -	Macchinari ed apparecchiature definiti “beni durevoli di uso domestico” (cat. di qualità 11)	pag.52
Art.36 -	Veicoli a motore e rimorchi (cat. di qualità 12)	pag.53
Art.37 -	Rifiuti provenienti da attività sanitarie (cat. di provenienza 5)	pag.54
Art.38 -	Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da attività Sanitarie	pag.55

TITOLO VI° : SISTEMA SANZIONATORIO

Art.39 -	Violazione delle norme regolamentari e sanzioni amministrative	pag.57
Art.40 -	Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di informazioni	pag.58
Art.41 -	Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze contingibili ed Urgenti	pag.59

TITOLO VII°: ALTRE NORME

Art.42 -	Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag.61
Art.43 -	Vigilanza e controlli	pag.62
Art.44 -	Efficacia del presente regolamento	pag.63

T I T O L O I°

DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'Art. 198 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità al disposto dell'art. 7 della L.R. Veneta 21.01.2000 n. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli successivi stabiliscono in particolare:

- a) norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
- b) norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi per favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e a favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
- c) norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio stabilendo le modalità di raccolta che sono a carico del servizio pubblico (per gli imballaggi primari ed eventualmente secondari e terziari) e individuando obblighi a carico di ciascun operatore economico e modalità di pagamento da parte dei produttori e dei distributori (vedi titolo II – gestione degli imballaggi- del D.Lgs. 152/2006);
- d) criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
- e) norme per lo smaltimento di rifiuti speciali;
- f) stabilisce le diverse modalità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, lacuali, e sulle rive dei fiumi;
- g) norme relative ad altri servizi pubblici accessori.

Le disposizioni del seguente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 13.02.1964, n.185, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali ed allo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne di animali;
- d) ai rifiuti agricoli seguenti: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare in materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) agli esplosivi.

Resta salva la normativa dettata dalle “Norme in materia ambientale” di cui al D.Lgs. 03.04.2006 n.152, per quanto concerne la disciplina sulla tutela delle acque dall'inquinamento e sulla protezione delle stesse dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Vengono rimandate ad apposito, separato regolamento le norme relative alla istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al titolo IV, art. 238, del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152.

Il Comune gestisce le attività di cui al presente regolamento con diritto di privativa nelle forme previste dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267, fatto salvo il disposto di cui all' art. 198, punto 1), del D.Lgs. n° 152/2006.

Essendo, inoltre, il Comune di Castelnuovo del Garda appartenente al “Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero” gli indirizzi relativi alla raccolta delle diverse frazioni di rifiuti vengono emanati dal predetto Consorzio.

Art. 2 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

A) DEFINIZIONE:

- 1.) Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle definizioni di cui all' art. 183 del D.Lgs. n° 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 2.) Per produttore si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio ad altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di rifiuti.
- 3.) Per detentore si intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
- 4.) Per gestione si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
- 5.) La raccolta è l'operazione di prelievo, cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- 6.) Per raccolta differenziata si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire dalla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
- 7.) Per smaltimento si intendono le operazioni previste all'allegato B, parte quarta, del D.Lgs. n° 152/2006.
- 8.) Per recupero si intendono le operazioni previste all'allegato C parte quarta, del D.Lgs. n° 152/2006.
- 9.) Per spazzamento si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
- 10.) Per stoccaggio si intendono le attività di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell' Allegato B) alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006, nonché alle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R113 dell'allegato C) alla medesima parte quarta.
- 11.) Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - . i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm) né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - . i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi, o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. il termine di durata del deposito temporaneo è in ogni caso di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno per i rifiuti pericolosi, e i 20 metri cubi all'anno per quelli non pericolosi;
 - . il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - . devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

- 12.) Per bonifica si intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.
- 13.) Per messa in sicurezza si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.
- 14.) Combustibile da rifiuti è quanto ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possiede caratteristiche specificate da apposite norme tecniche.
- 15.) Il Bacino di utenza è l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani.
- 16.) L'Ente responsabile di Bacino è l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.

B) CLASSIFICAZIONE:

- 1.) I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.
- 2.) Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti, assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità, ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da attività cimiteriale che non siano diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e).
 - g) tutti i rifiuti individuati e classificati come rifiuti urbani ed assimilati di cui all' allegato I, art. 4.2), del D.M. del Ministro dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 08.04.2008;
- 3.) Sono rifiuti speciali:
 - a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
 - k) I rifiuti cimiteriali non assimilabili agli urbani, e precisamente sono speciali quelli provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, che devono essere gestiti con le necessarie precauzioni, viste le caratteristiche di pericolosità igienico sanitarie dei materiali stessi, e che devono essere smaltiti secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 26.06.2000 n. 219.

- 4.) Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D) del D.Lgs. n° 152/2006, sulla base degli Allegati G, H, I alla medesima parte quarta.
- 5.) Sono rifiuti da imballaggio tutti gli imballaggi o materiali di imballaggio, rientranti nella definizione di rifiuto di cui all'art.2, comma 1.
- 6.) I rifiuti si suddividono in:
- a) riutilizzabili;
 - b) recuperabili;
 - c) non recuperabili

ART. 3 – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI QUALITÀ

Si definiscono di seguito le 12 categorie qualitative individuate:

Cat.1 - R. Urbani non ingombranti (secchi – umidi – riciclabili)

R. provenienti dalle normali attività del vivere domestico o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio, oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine).

Cat.2 – R. Urbani ingombranti (secchi – riciclabili)

R. quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, imballaggi, casse e contenitori, costituiti di vari materiali sintetici (plastica, resine, etc.) e non (legno, stoffe, etc.) e metallici e con almeno una dimensione di norma superiore, con ordine di grandezza, al metro.

Cat.3 – R. Urbani pericolosi

Sono definiti pericolosi i seguenti rifiuti urbani non ingombranti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D) del D.Lgs. n° 152/2006, sulla base degli Allegati G, H, I alla medesima parte quarta.

Cat.4 – R. Speciali inerti stoccabili in discariche ex II cat. tipo A

Si tratta dei seguenti rifiuti:

- sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizione, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione se non contaminati da altri rifiuti.

Cat.5 – R. Speciali non assimilabili agli urbani per quantità

Sono rifiuti di composizione e caratteristiche analoghe ai rifiuti urbani, ma ad essi non assimilabili per le quantità prodotte in relazione all'area della superficie di provenienza.

Cat.6 – R. Speciali non assimilabili agli urbani ingombranti per quantità

Sono rifiuti di composizione e caratteristiche analoghe ai rifiuti urbani ingombranti, ma ad essi non assimilabili per le quantità prodotte in relazione all'area della superficie di provenienza.

Cat.7 – R. Speciali assimilabili agli urbani:

Appartengono a questa categoria tutti i rifiuti individuati e classificati come rifiuti urbani ed assimilati di cui all'allegato I, art. 4.2), del D.M. del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 08.04.2008;

tali rifiuti sono costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

- fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti di tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

La loro assimilabilità è condizionata al fatto che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni ed effluenti, o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento unitamente ai rifiuti urbani.

L'assimilabilità quantitativa dei rifiuti, di cui al comma 1, agli urbani viene stabilita in una quantità giornaliera media pari a 0,20 dm³/mq.di superficie soggetta a tributo per la raccolta dei rifiuti. Tale parametro è adottato anche per le attività produttive, commerciali e direzionali.

Lo smaltimento dovrà essere effettuato unicamente secondo la frequenza e le modalità previste dal servizio.

E' vietato consegnare al servizio pubblico di nettezza urbana quantità maggiori di rifiuti anche se dovute a mancati precedenti conferimenti.

Cat.8 - R. Speciali assimilabili agli urbani ai fini dell'incenerimento.

Sono così definiti quei rifiuti che, per la loro composizione, richiedono un processo di incenerimento e possono essere avviati separatamente ad un impianto di incenerimento di rifiuti urbani, purché, in relazione ai sistemi di trattamento delle emissioni di cui questo ultimo è dotato, vengano rispettati i limiti imposti da norme generali e prescrizioni specifiche sulle emissioni stesse.

Possono ad esempio essere inclusi in questa categoria:

- rifiuti ospedalieri (vedi art.38)
- merci e materiali da distruggere su richiesta di Enti Pubblici;
- merci varie deperite;
- rifiuti infetti o sospettati tali solo se sottoposti preventivamente ad adeguati e documentati trattamenti di disinfezione o sterilizzazione, etc..

Cat.9 – Altri R. Speciali

Trattasi di rifiuti speciali di varia composizione non rientranti nelle altre categorie.

Cat.10- Rifiuti pericolosi

Per rifiuti pericolosi si intendono tutti i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D) del D.Lgs. n° 152/2006, sulla base degli Allegati G, H, I alla medesima parte quarta.

Cat.11- Macchinari ed apparecchiature.

Trattasi di apparecchiature e macchinari di vario genere, esclusi dai cicli produttivi perché deteriorati e/o obsoleti non commerciabili in tutto o in parte e pertanto destinati all'abbandono, così come definiti al punto 3- i) dell'art. 184 del citato D.Lvo n° 152/2006.

Cat.12- Veicoli a motore e rimorchi

A questa categoria appartengono i veicoli a motore, rimorchi e simili che, previa cancellazione dal P.R.A., siano destinati alla demolizione così come definiti al punto 3- l) dell'art. 184 del citato D.Lvo n° 152/2006

Sono disciplinati dall'art. 227 del citato D.Lvo n° 152/2006.

ART.4 – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI PROVENIENZA

Si definiscono di seguito le 11 categorie di provenienza individuate:

Cat.1 – Fabbricati ed insediamenti civili

Si considerano tali i locali utilizzati come abitazione privata e le loro pertinenze; da detti locali possono provenire, per definizione, solo rifiuti delle categorie di qualità 1,2,3.

Cat.2 – Altri insediamenti civili

Si tratta dei locali destinati ad uso: uffici pubblici, associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche e benefiche; stazioni per mezzi di trasporto; caserme e carceri; scuole, istituti di educazione, collegi e convitti.

Da detti locali possono provenire rifiuti urbani o assimilabili agli urbani per qualità; dagli eventuali laboratori (chimici e/o artigianali), ed ambulatori annessi, possono altresì provenire rifiuti speciali di varie categorie ed, in certi casi, anche pericolosi.

Cat.3 – Strade ed aree ad uso pubblico

Trattasi di strade ed aree pubbliche o strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico; da queste possono provenire rifiuti di qualunque natura.

Cat.4 – Rive, spiagge e superfici acquee

Sono le spiagge marittime, lagunari, lacustri e le rive dei fiumi, gli specchi ed i corsi d'acqua, da cui possono provenire rifiuti di qualunque natura.

Cat.5 – Attività sanitarie

Si considerano tali le attività esercitate in ospedali, case di cura, laboratori biologici, ambulatori ed affini; dette attività possono produrre, oltre ai rifiuti urbani di cui alle qualità 1, 2 e 3, anche rifiuti di cat.8 (speciali assimilabili ai fini dell'incenerimento), 9 (altri speciali), 10 (pericolosi) e radioattivi.

I rifiuti sanitari vengono disciplinati dall'art. 227 del D.Lvo n° 152/2006.

Cat.6 – Attività di produzione beni

Fabbriche ed attività artigianali produttrici di beni in cui possono prodursi rifiuti di qualunque natura in relazione al tipo di produzione e di struttura dell'attività e delle attività accessorie come mense, magazzini, uffici, impianti di trattamento di reflui e rifiuti ed altri servizi aziendali.

Cat.7 – Attività commerciali

Depositi e rivendite di beni all'ingrosso ed al minuto, ivi incluse le attività di commercio e consumo, in cui possono prodursi rifiuti urbani di cui alle categorie di qualità 1, 2 e 3, nonché rifiuti speciali delle altre categorie 5, 6, 7, 8 e 9 ed in casi particolari anche pericolosi.

Cat.8 – Attività terziarie

Sono gli insediamenti, locali e loro pertinenze, in cui si esercitano attività del terziario: alberghi, ristoranti e simili; cine-teatro e simili; sale da ballo e da gioco, ritrovi e simili; produzione servizi vari (uffici e studi privati, lavanderie, parrucchieri, laboratori fotografici, carrozzerie, etc.).

Dalle suddette attività possono provenire, oltre ai rifiuti urbani, rifiuti speciali delle altre categorie di qualità 5, 6, 7, 8 e 9 ed in casi particolari anche pericolosi.

Cat.9 – Attività di cantieri

Trattasi di attività svolte in cantieri per demolizioni, nuove costruzioni e/o manutenzioni, limitate ai tempi di realizzazione delle opere previste; all'interno delle aree di cantiere possono prodursi, in special modo nei cantieri edili, i rifiuti inerti, di cui alla categoria di qualità 4 oltre a varie categorie di rifiuti speciali.

Cat.10 – Attività di trattamento reflui e rifiuti

Ci si riferisce agli impianti di depurazione di reflui liquidi, il cui rifiuto è costituito in prevalenza da fanghi qualificabili come speciali di categoria di qualità 7 o 9 o ancora 10 (pericolosi) ed agli impianti di trattamento di rifiuti, che danno in prevalenza origine a residui solidi (scorie, ceneri e polveri) qualificabili anche questi come sopra a seconda dei casi.

Cat.11 – Attività agricole e zootecniche

Trattasi di attività di coltivazione e di allevamento, da cui possono derivare residui di origine vegetale e animale, normalmente reimpiegati nell'attività stessa.

Nei successivi articoli si definiscono esterni i rifiuti di provenienza definita nelle categorie 3 e 4, interni tutti gli altri.

ART. 5 – ECOCENTRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L' ecocentro è una struttura realizzata allo scopo di agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli utenti.

Esso non può venire utilizzato quale centro di smaltimento per i rifiuti che sistematicamente provengono da attività commerciali e/o produttive qualora gli stessi, anche se assimilabili agli urbani per qualità, superino in volume il parametro indicato all'articolo 3 (0,20 dm³/mq./giorno).

1. Il Comune istituisce e gestisce gli ecocentri direttamente o attraverso il Consorzio o in appalto a terzi.
2. Negli ecocentri vengono di norma predisposti idonei contenitori per la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti:
 - rifiuti secchi ingombranti
 - rottame ferroso
 - legno in genere
 - verde e ramaglie
 - carta e cartone
 - plastica
 - vetro
 - olii esausti vegetali e minerali
 - accumulatori esausti
 - pile e medicinali scaduti.
 - beni durevoli

Altre tipologie di rifiuto, ai sensi e nel rispetto del Decreto del Ministro dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare datato 08.04.2008, potranno essere incluse da questa Amministrazione Comunale in base alle esigenze della cittadinanza.

3. Il conferimento di rifiuti negli ecocentri deve avvenire nei giorni ed orari programmati per l'apertura, e secondo le prescrizioni impartite per la gestione degli stessi.
4. Lo smaltimento dei materiali dagli ecocentri è disciplinato dal capitolato di servizio.
5. L' ecocentro durante l'orario di apertura dovrà essere controllato da personale autorizzato, che garantirà il corretto conferimento dei rifiuti.

6. Le ditte e imprese, comprese le aziende agricole, non possono in nessun caso conferire presso gli ecocentri comunali i rifiuti derivanti dalla propria attività, classificati come rifiuti speciali anche se assimilati agli urbani qualora superino per quantità i parametri di cui all'art.3 citato in premessa, salvo che non sia stato istituito apposito servizio per tali rifiuti.

~~6-7.~~ E' vietato il conferimento presso gli ecocentri comunali di rifiuti per i quali non sia istituita la relativa raccolta.

~~7-8.~~ L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di realizzare più ecocentri, a servizio delle varie frazioni.

~~8-9.~~ La dislocazione degli ecocentri, gli orari di apertura e tutto quello che possa essere utile per il funzionamento verrà debitamente comunicato alla cittadinanza.

~~9-10.~~ l'accesso agli ecocentri è facoltativo ed è riservato agli utenti regolarmente iscritti al ruolo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di Castelnuovo del Garda; a tal fine viene rilasciata a richiesta dell'interessato un'apposito tesserino che dovrà essere obbligatoriamente esibito a richiesta del personale di servizio addetto all'ecocentro.

ART.6 – ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE E/O DEL CONSORZIO

1. Il Comune o il Consorzio (se delegato dal Comune stesso) effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dalla legge.
2. Essi disciplinano la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce tra l'altro:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il recupero, garantendo una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e di quelli da esumazione ed estumulazione;
 - c) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - d) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani, divisi secondo le diverse tipologie, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - e) l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (fatto salvo che sono comunque considerati urbani i rifiuti "esterni", provenienti da spazzamento o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, rive, corsi d'acqua, ecc.).
3. Nella gestione dei rifiuti il Comune o il Consorzio possono avvalersi della collaborazione del volontariato.
4. Il Comune o il Consorzio possono istituire servizi integrativi per la gestione di rifiuti speciali, assimilati e non.

ART.7 – ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

A) Produttori di rifiuti urbani (cat. di qualità 1, 2 e 3)

Competono ai produttori di rifiuti urbani le attività di conferimento avvalendosi del servizio pubblico di nettezza urbana nelle sue varie forme.

B) Produttori di rifiuti speciali, pericolosi (cat. di qualità da 4 a 10)

I produttori di questi rifiuti sono tenuti a provvedere, a propria cura, al loro smaltimento direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati a norma di legge, o mediante conferimento dei rifiuti al servizio pubblico eventualmente istituito dal Comune o dal Consorzio.

Ai produttori di detti rifiuti (speciali, pericolosi) è fatto obbligo di trasmettere annualmente alla Camera di Commercio di competenza nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti leggi, la prescritta denuncia rifiuti.

E' fatto obbligo altresì di tenere i prescritti registri di carico e scarico e quant'altro previsto dalle vigenti normative.

ART. 8 – PRINCIPI GENERALI

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, ed è pertanto sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) la scelta dei sistemi, delle tecnologie e dei mezzi tecnici da adottare deve essere effettuata sulla base di una valutazione comparata delle diverse soluzioni tecnicamente ed economicamente realizzabili, che tenga conto in primo luogo della esigenza di evitare pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani verrà articolato nelle seguenti fasi:

- a) conferimento: i rifiuti saranno raccolti col sistema del “porta a porta” per le seguenti tipologie: frazione umida (FORSU) esclusivamente a mezzo apposito bidoncino fornito dal Comune (uno per utenza), frazione secca, esclusivamente a mezzo sacchi in plastica semitrasparenti procurati a cura dell'utente, carta e cartone, da conferire al servizio di raccolta esclusivamente in scatoloni di cartone o imballati con spago, plastica, esclusivamente a mezzo sacchi in plastica semitrasparenti procurati a cura dell'utente; sfalci e ramaglie, esclusivamente nell'apposito bidone fornito -a richiesta, max. 1 per utente- dal Comune, vetro e lattine, esclusivamente a mezzo apposito bidoncino fornito dal Comune (uno per utenza), Pile e farmaci scaduti, dovranno essere riposti da parte dei cittadini negli appositi contenitori collocati in vari punti nel territorio comunale.
Tali contenitori riporteranno scritte ben chiare indicanti il tipo di rifiuto da inserire nei vari spazi.
Verrà pubblicizzata alla cittadinanza la dislocazione dei contenitori per la raccolta differenziata di tali rifiuti.
- b) raccolta e trasporto allo smaltimento finale o allo stoccaggio provvisorio: in tale fase verranno svolte le operazioni di prelievo e ritiro dei rifiuti dai contenitori per il loro conferimento allo smaltimento finale o allo stoccaggio provvisorio. E' prevista la possibilità di attivare il servizio dei rifiuti ingombranti col sistema del porta a porta, su prenotazione.
- c) stoccaggio provvisorio: al fine di accumulare una idonea quantità di rifiuti tale da giustificare il trasporto al successivo trattamento, i rifiuti potranno essere accumulati presso un'area di stoccaggio provvisorio.
In tale sito i rifiuti verranno contenuti in idonei recipienti in attesa della consegna per lo smaltimento finale.

trasporto allo smaltimento finale: verrà effettuato da ditta autorizzata. La consegna verrà effettuata ad impianti allo scopo attrezzati ed autorizzati.

ART. 9 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il Comune, in sinergia con il Consorzio Ente di Bacino di appartenenza, promuove tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese, sia al recupero di materiali ed energia, sia ai fini del trattamento differenziato di categorie di rifiuti pericolose per l'ambiente.

Sono coinvolti tutti i produttori di rifiuti (cittadini-utenti, industrie, artigiani, etc.). Anche attraverso le loro rappresentanze (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Il Sindaco può emettere ordinanze per obbligare gli utenti a particolari forme di conferimento.

In ordine alla raccolta differenziata vengono formulate le seguenti direttive nello specifico delle differenti categorie merceologiche:

Raccolta differenziata della carta (da conferire al servizio di raccolta esclusivamente in scatoloni di cartone o imballati con spago)

Da effettuarsi presso le scuole ed i luoghi di maggiore consumo, quindi uffici, enti pubblici, comunità, etc. e periodicamente con raccolta su tutto il territorio comunale con il sistema del “porta a porta”.

Devono essere incentivate le associazioni del volontariato e le gestioni condominiali e gli altri soggetti che favoriscono tale raccolta senza scopo di lucro; si devono sviluppare convenzioni ed accordi con i Consorzi di filiera allo scopo preposti.

Le modalità operative di raccolta verranno stabilite nell'apposito disciplinare del servizio di nettezza urbana.

In ogni caso tutti i singoli utenti, nonché gli insediamenti produttivi, commerciali, direzionali etc. regolarmente iscritti a ruolo per il servizio rifiuti, non potranno conferire per ogni giro di raccolta sul territorio un volume di carta e/o cartone superiore ad 1 mc; tale quantitativo si intende anche come limite massimo di conferimento all'ecocentro.

Raccolta differenziata del vetro e delle lattine di alluminio e banda stagnata (esclusivamente a mezzo apposito bidoncino fornito dal Comune, uno per utenza)

Deve essere incentivato mediante adeguata campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione dei cittadini, delle aziende ed altri enti, organizzando la raccolta su tutto il territorio comunale con il sistema del “porta a porta”; detti materiali vanno conferiti insieme.

Raccolta differenziata dei metalli

Vanno favorite organizzando siti o contenitori per la raccolta di materiali metallici ingombranti e/o attraverso l'installazione di appositi contenitori di raccolta specifica delle lattine usate per le bevande, specie nei luoghi tradizionali di maggiore consumo (in prossimità di attrezzature sportive, spiagge, luoghi di ristoro, etc.).

Raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani –FORSU- (esclusivamente a mezzo apposito bidoncino fornito dal Comune, uno per utenza), e degli sfalci d'erba e ramaglie, sia pubblici che privati, (esclusivamente nell'apposito bidone fornito -a richiesta, max. 1 per utente)

E' istituito il servizio di raccolta "porta a porta" della "FORSU" a mezzo apposito bidoncino dato in uso a ciascun utente a ruolo per il servizio RSU, nonché presso i luoghi di maggiore consumo e vendita di tali prodotti, come ad esempio i mercati ortofrutticoli ed i mercati ambulanti rionali, i supermercati, ecc., per garantire una frazione organica, da inviare agli impianti di compostaggio, scevra da impurità. Nel periodo primavera-estate è altresì prevista l'attivazione di un servizio a domanda individuale di raccolta periodica "porta a porta" su tutto il territorio comunale degli sfalci d'erba e ramaglie, unicamente tramite apposito bidone (uno per utenza a ruolo) fornito dal Comune eventualmente a titolo oneroso.

Raccolta di alcune tipologie di plastiche, esclusivamente a mezzo sacchi in plastica semitrasparenti procurati a cura dell'utente;

C'è la necessità di procedere alla raccolta e smaltimento dei contenitori in plastica, in particolare di alcuni tipi di plastica che sia facilmente recuperabile a monte, come bottiglie, contenitori, cassette, sacchetti, ecc.. come da indicazioni che verranno date in proposito alla cittadinanza.

Il servizio viene svolto col sistema del "porta a porta".

Compostaggio domestico

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio della frazione organica dei rifiuti e della frazione verde.

Le modalità della riduzione saranno meglio specificate nell'apposito "Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani".

E' ammesso il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti e della frazione verde, nella misura massima di 1,00 metro cubo per nucleo familiare.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente per la parte di rifiuti idonei prodotti dal suo nucleo familiare, ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc..

Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di varie metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc..) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più possibile lontano da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà e comunque a distanza non inferiore a 5,00 metri dai confini.

L'utente dovrà provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.

ART.10 – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

E' istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, e cioè:

- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici.

Potranno essere previste modalità di raccolta di altri tipi di rifiuti pericolosi.

BATTERIE E PILE

Si intendono tali le comuni batterie e pile di uso domestico per orologi, sveglie, radio, registratori, giocattoli, bilance, ecc. non rientrando in questa categoria le batterie per auto e di uso industriale.

PRODOTTI E RELATIVI CONTENITORI ETICHETTATI CON IL SIMBOLO "F" E/O "T"

Trattasi di prodotti confezionati secondo la normativa in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (Legge 29.05.1974 n.256; D.P.R. 24.11.1981 n.927, D.M.S. 17.12.1977, D.M.S. 21.05.1981 e successive modifiche ed integrazioni) con i seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nella loro utilizzazione:

- a) facilmente infiammabile: simbolo una fiamma stampata in nero su fondo giallo arancione (F)
- b) tossico: simbolo un teschio su tibie incrociate stampato in nero su fondo giallo arancione (T)

Trattasi per esempio di prodotti preparati a base di alcool etilico, diluenti, smacchiatori, solventi, vernici, smalti, ecc. .

PRODOTTI FARMACEUTICI

Trattasi di tutte le specialità medicinali scadute o non più utilizzate dai cittadini.
Non rientrano in questa categoria le giacenze di magazzini, farmacie ed industrie.

Art.11 – DIVIETI ED OBBLIGHI: NORME GENERALI

E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti qualsiasi rifiuto, immondizia residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiali di rifiuto e di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Tale divieto è tassativo anche per rifiuti di qualsiasi genere abbandonati nei pressi degli ecocentri comunali.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i fiumi, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico/sanitari od ambientali, e previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati con addebito delle spese a carico dei responsabili.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita; tale divieto si applica anche per i rifiuti conferiti all' ecocentro.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi stessi.

I produttori di RSU sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente regolamento o nelle disposizioni organizzative del servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta avvengono in modo differenziato.

Il posizionamento dei sacchi e/o i contenitori per la raccolta di cui al precedente capoverso dovrà avvenire solamente nei giorni stabiliti per la raccolta.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni generali:

- i sacchi ed i secchielli devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali;
- i bidoncini (del vetro/lattine, e dell'umido, i bidoni per il verde, nonché gli scatoloni ed i pacchi carta straccia, devono essere posizionati sulla pubblica via non prima delle ore 21 del giorno precedente a quello previsto per la raccolta; i contenitori, una volta svuotati, dovranno essere ritirati con la massima celerità per non arrecare intralcio, e comunque entro il giorno stesso della raccolta.
- il conferimento deve avvenire nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale;
- allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente gli oggetti taglienti e/o accuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/ o nei contenitori.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di vicoli stretti od altre realtà che rendano difficoltoso il servizio di raccolta "porta a porta", anche per snellire il servizio e contenere i costi, si riserva di

stabilire che i sacchi, gli scatoloni ed i pacchi della carta straccia e/o i contenitori dei singoli utenti, vengano collocati vicini all'accesso della strada principale o in un'altra posizione ritenuta più idonea.

Di norma il servizio viene svolto esclusivamente su aree e strade pubbliche o comunque di uso pubblico, salvo che non vi siano limitazioni o condizionamenti per l'accesso; in tal caso trova applicazione quanto previsto dal capoverso precedente..

T I T O L O II°

NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

ART.12 – CONFERIMENTO

I rifiuti urbani non ingombranti secchi/umidi/riciclabili (categoria di qualità 1) devono essere conferiti a cura del produttore il quale è tenuto a confezionarli in modo tale da ridurre dispersioni o effetti maleodoranti.

Il conferimento dei rifiuti di cui al precedente capoverso avviene col sistema del “porta a porta”, salvo per le pile ed i farmaci scaduti, per i quali sono previsti sul territorio appositi contenitori, in relazione alla densità abitativa.

I rifiuti urbani ingombranti secchi/riciclabili (categoria di qualità 2) dovranno essere possibilmente trasformati dal produttore stesso in non ingombranti e smaltiti come al 1° comma o, in caso contrario, vanno conferiti in altri appositi contenitori, previsti a tale scopo specifico c/o l’ecocentro o consegnati al servizio di raccolta a domicilio, allo scopo attivato nei giorni prestabiliti dall’Amministrazione Comunale.

Il conferimento dei suddetti rifiuti in modo difforme da quanto previsto nel presente Regolamento e/o al di fuori degli appositi contenitori (per quelle tipologie che lo prevedono), anche se in loro adiacenza, è considerato infrazione al divieto di cui al presente art.12.

I rifiuti urbani pericolosi (categoria di qualità 3) sono conferiti dal produttore stesso presso i centri di raccolta stabiliti (ecocentro e/o contenitori stradali).

Sono esclusi e comunque non conferibili al servizio di nettezza urbana, i rifiuti pericolosi di analoghe caratteristiche, qualora provenienti da attività direzionali, commerciali, artigianali, agricole e piccole produttività, quali ad esempio: batterie per auto, giacenze di prodotti farmaceutici o medicinali, prodotti per l’agricoltura e loro contenitori; il Comune si riserva comunque la facoltà di istituire allo scopo un apposito servizio.

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, è distinto per tipologia.

Vengono fissate:

- modalità di conferimento da parte dell’utente;
- tipi di contenitori impiegati per la raccolta;
- ubicazione dei contenitori;
- modalità e frequenza dello svuotamento dei contenitori.

Verranno altresì fornite all’utenza informazioni relative ai pericoli diretti o indiretti derivanti dalla manipolazione dei rifiuti pericolosi.

Il conferimento dei rifiuti solidi urbani (umido, secco, plastica, carta/cartone, vetro e lattine, sfalci e ramaglie) avviene col sistema “porta a porta”.

I contenitori per la raccolta delle pile e farmaci scaduti, vengono posizionati dal Comune in numero sufficiente a garantire il servizio.

E' fatto divieto di:

- 1) Spostare arbitrariamente i contenitori dal luogo stabilito.
- 2) Abbandonare qualsivoglia tipologia di rifiuto all'esterno degli appositi contenitori, ivi compresi i cestini stradali;
E' ammesso il collocamento lungo la pubblica via, presso la propria abitazione, e con le modalità e negli orari stabiliti per il servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta", dei sacchetti, degli scatoloni e dei pacchi con la carta straccia, e dei contenitori previsti per tale genere di raccolta, nei quali è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i sacchetti e i contenitori stessi sono stati destinati secondo il presente Regolamento e/o le disposizioni di servizio. I contenitori dovranno essere posizionati sulla pubblica via dopo le ore 21,00 del giorno precedente alla raccolta, e ritirati tempestivamente per non arrecare intralcio, e comunque entro il giorno stesso della raccolta.
- 3) Sversare rifiuti liquidi o semisolidi nei cestini e nei contenitori stradali della raccolta differenziata;
- 4) Gettare rifiuti nei contenitori che non siano compatibili come tipologia e/o che per loro natura possano imbrattare il contenitore od arrecare disagio;
- 5) Depositare ceneri o braci accese nei contenitori pubblici per la raccolta differenziata, nonché nei cestini stradali;
- 6) Danneggiare o deturpare con scritte, disegni, ecc. i contenitori pubblici per la raccolta differenziata ed i cestini stradali;
- 7) Conferire, nell'intervallo tra uno svuotamento e l'altro dei rispettivi contenitori stradali, i propri rifiuti in quantità tale da pregiudicare l'utilizzo del contenitore da parte di altri cittadini.
- 8) Conferire al servizio di smaltimento rifiuti in modo non conforme alle vigenti disposizioni di Legge e/o Regolamento, e in particolare relativamente alla corretta differenziazione degli stessi.
- 9) Conferire i rifiuti delle attività commerciali e produttive non rientranti nei limiti quantitativi previsti per l'assimilabilità agli urbani di cui all'art.3 (0,20 dm³/mq./giorno) sia col sistema del "porta a porta", sia presso l'ecocentro.
Per quantità superiori il Comune si riserva la facoltà di istituire un apposito servizio per tali smaltimenti; in mancanza di ciò il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.
- 10) Bruciare qualunque tipo di rifiuti sia sul suolo pubblico che su aree private.
- 11) Bruciare fogliame, rami e residui della pulizia dei giardini e dei cortili nei centri abitati; al di fuori dei centri abitati in prossimità delle abitazioni e delle strade, ad una distanza inferiore a 50 metri dalle stesse.
- 12) Conferire agli ecocentri e al pubblico servizio di raccolta, rifiuti non prodotti nel territorio comunale di Castelnuovo del Garda.
- 13) Cernire manualmente i rifiuti nei vari contenitori, anche in quelli presenti negli ecocentri.
- 14) Abbandonare qualsivoglia tipologia di rifiuto anche nelle adiacenze degli ecocentri.
- 15) Smaltire rifiuti di qualsiasi genere nelle pubbliche fognature, anche se triturati a mezzo "biotrituratori a lavello".

ART.13 – RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo, viene effettuato su tutto il territorio comunale.

La frequenza della raccolta, e le relative modalità di svolgimento del servizio, vengono stabilite in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Il servizio viene regolamentato da apposito disciplinare; nello stesso sono indicate anche le frequenze di raccolta previste nell'arco della settimana. Un'eventuale diversa frequenza del servizio può essere adottata in base alla densità abitativa.

E' ammessa la possibilità del servizio notturno.

I rifiuti per i quali viene mantenuta la raccolta a mezzo contenitori stradali, devono essere conferiti negli stessi, a cura e spese degli interessati.

ART. 14 – TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'Art. 8 del presente Regolamento.

ART. 15 – TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DEFINITIVO

I rifiuti urbani di categoria di qualità 1 e 2 devono essere trasportati presso impianti di trattamento recupero e/o stoccaggio definitivo, regolarmente autorizzati per il trattamento di rifiuti urbani.

I rifiuti urbani pericolosi (categoria di qualità 3) devono essere avviati ad impianti di trattamento autorizzati.

ART. 16 – TARIFFA PER IL SERVIZIO

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente regolamento si applica la tariffa prevista dall'art. 238, titolo IV, del D.Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

T I T O L O III°

NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI

ART.17 – RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti dal servizio pubblico, sono smaltiti in discarica autorizzata.
2. Il servizio è svolto dall'Amministrazione Comunale in economia, o mediante l'appalto unico dell'Ente di Bacino Verona 2 del Quadrilatero, o mediante appalto a terzi.
3. Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi e il suo coordinamento) sono menzionati nel capitolato d'appalto e riferite alla planimetria del Comune.
4. I mezzi utilizzati sono specificati nel capitolato d'appalto.

Il servizio di raccolta e spazzamento viene eseguito nel territorio comunale con frequenze variabili a seconda dell'intensità del traffico veicolare e pedonale, utilizzando ove possibile, le tecnologie del settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.8 del presente Regolamento.

ART. 18 – SMALTIMENTO RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE

Nel caso in cui il Comune di Castelnuovo del Garda debba procedere all'asporto di rifiuti esterni scaricati abusivamente da ignoti, si deve preventivamente eseguire un accertamento sulla qualità dei rifiuti stessi.

Si procede, quindi, al loro smaltimento in relazione alle caratteristiche qualitative così determinate e con addebito delle spese a carico dei responsabili qualora individuati.

ART. 19 – CONTENITORI PORTA RIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati a cura del Comune di Castelnuovo del Garda appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti, tenendo conto delle attività di carattere commerciale, anche ambulante, e di servizi pubblici.

E' vietato conferire rifiuti urbani domestici, o altri rifiuti, in detti contenitori, e/o all'esterno di essi.

Sono installati sul territorio comunale anche altri specifici raccoglitori per la raccolta differenziata, e tali contenitori non debbono essere usati per il conferimento di altri rifiuti.

Anche all'esterno di tali contenitori è vietato abbandonare qualsiasi genere di rifiuti.

Si rimanda in proposito ai divieti previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.

ART. 20 – PULIZIA DI AREE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari in modo da non comportare rischi per la pubblica igiene.

Nel caso questi non ottemperassero, e fatti salvi ulteriori provvedimenti se il fatto costituisce reato, il Comune può intervenire addebitando le spese.

Tale disposizione si applica anche nei riguardi di erba e vegetazione infestante qualora sia ricettacolo di insetti e/o animali molesti.

ART. 21 – PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi; uguale obbligo sussiste in presenza di vegetazione spontanea quando questa diventi ricettacolo di animali molesti o di disturbo per il traffico veicolare o pedonale per la sporgenza di ramaglie.

A tale scopo essi devono dotarli delle opere e recinzioni idonee ad evitare l'inquinamento e il degrado dei terreni stessi, curandone la manutenzione e lo stato di efficienza.

In caso di inadempienza il Comune interviene d'ufficio con rivalsa a carico del proprietario.

ART. 22 – PULIZIA DEI MERCATI, FIERE ED ALTRE MANIFESTAZIONI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, di aree per fiere o altre manifestazioni folkloristiche e di intrattenimento coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area occupata e adiacente, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività.

Imballaggi e rifiuti di qualsiasi tipo dovranno essere smaltiti a cura e spese dei produttori con espresso divieto di abbandono sulla pubblica via.

E' ammesso lo smaltimento presso l'ecocentro comunale, a cura del produttore, per le tipologie di rifiuti ricevibili in tale impianto.

Scatole e cartoni, per essere smaltiti all'ecocentro, dovranno essere ripiegati al fine di contenere l'ingombro.

In caso di feste popolari organizzate dall'Amministrazione Comunale o da associazioni, centri culturali, partiti, ovvero in ogni altro caso comunicato ed autorizzato dal Comune, la ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà provvedere per tutta la durata della manifestazione alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti, concordando le modalità di espletamento del servizio con il competente Ufficio del Comune. Quest'ultimo potrà richiedere il posizionamento e lo svuotamento di contenitori di varia volumetria nelle aree interessate alla manifestazione.

Per le sanzioni vedere art.39 del presente Regolamento.

ART.23 – PULIZIA DI AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani di cui al precedente titolo II°.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita.

ART.24 – PULIZIA DI AREE IMPEGNATE PER IL CARICO/SCARICO DI MERCI E MATERIALI.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune con rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti ed applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

TITOLO IV°

NORME RELATIVE AD ALTRI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

ART. 25 – SGOMBERO DELLA NEVE

Al verificarsi delle precipitazioni nevose il Comune provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri o di miscele criodratriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
Tale servizio viene limitato alle sedi carreggiabili delle strade di grande comunicazione ed ai cavalcavia e sottovia per assicurarne la transitabilità.

Art. 26 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, dello spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 20 cm. e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, dell'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1 mt. e per l'intero fronte delle proprietà, come sopra. E' fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

ART. 27 – ALTRI SERVIZI ESTERNI

Rientrano fra le competenze del Comune i seguenti servizi esterni, oltre ai servizi di smaltimento rifiuti di cui ai precedenti titoli:

- espurgo di pozzetti e caditoie acque meteoriche delle strade ed aree pubbliche;
- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, nonché dei monumenti pubblici;
- diserbo periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostante, nonché a persone, ad animali e alla vita ittica;
- defissione dei manifesti abusivi, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva;
- trattamenti di derattizzazione e di lotta agli insetti molesti, con il coordinamento della competente U.L.S.S., qualora non eseguiti direttamente da quest'ultima.

TITOLO V

NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

**ART.28 –SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI.
NORME GENERALI.**

Nel caso in cui lo smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi venga affidato dai produttori a ditte od a soggetti autorizzati, si rimanda agli artt. 188 e seguenti del D.Lgs. n° 152/2006, in particolare a quanto già previsto dall' art.15 D.Lgs.22/97 circa l'obbligatorietà dei formulari di identificazione dai quali devono risultare in particolare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore,
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto,
- c) impianto di destinazione,
- d) data e percorso dell'istradamento,
- e) nome e indirizzo del destinatario.

Sono fatte salve tutte le eventuali altre normative regionali e/o statali in materia.

ART.29 – CONTENITORI PRIVATI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI A SERVIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI E/O PRODUTTIVE

I contenitori privati per la raccolta dei rifiuti speciali al servizio di attività commerciali e/o produttive dovranno essere dotati di tutti gli accorgimenti atti ad impedire l'emanazione di vapori ed odori molesti, così come la fuoriuscita di liquami e percolati.

Tali contenitori dovranno essere riparati dalle intemperie in modo da evitare il dilavamento dei rifiuti ed il ristagno dell'acqua piovana all'interno degli stessi.

Ogni contenitore di rifiuti di qualsiasi specie dovrà essere autorizzato anche se posto in aree private.

I contenitori dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a mt.20 dall'abitazione più vicina non di proprietà.

ART.30 – RIFIUTI SPECIALI INERTI (cat. di q. 4)

Per evitare il fenomeno dello scarico abusivo su aree pubbliche e private dei rifiuti speciali inerti (v. categoria qualità 4) provenienti per la quasi totalità da attività di cantieri (v. categoria di provenienza 9), il Comune favorisce l'attivazione di discariche controllate ex II° categoria tipo A (delib. C.I. 27.07.1984), anche con gestione pubblica.

I materiali da demolizione di edifici dovranno essere conferiti, ove possibile, agli appositi centri di trattamento per il recupero ed il riciclaggio degli inerti.

Per piccole quantità derivanti da lavori eseguiti in economia dai privati, il Comune e/o il Consorzio si riserva la facoltà di istituire specifica raccolta presso gli ecocentri.

ART. 31 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI PER QUANTITA’ (cat. di q. 5 e 6).

Il Comune favorisce l’istituzione di servizi pubblici per smaltimento delle categorie di rifiuti di qualità 5 e 6, indipendentemente dalla provenienza, in considerazione del fatto che il loro trattamento finale è consentito comunque in impianti per il trattamento di rifiuti urbani e non sono pertanto necessarie raccolta, trasporto e trattamento particolari.

Le forme di esercizio delle competenze comunali sono definite al precedente art.6.

ART. 32 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICHE EX I° CAT. (cat. di q.7) O IN CENTRI DI TRATTAMENTO.

Viene favorita dal Comune la istituzione di servizi pubblici per lo smaltimento dei rifiuti di categoria di qualità 7, indipendentemente dalla provenienza, in considerazione del fatto che il loro trattamento finale è consentito comunque come per i rifiuti urbani e non sono pertanto necessarie particolari modalità di raccolta, trasporto e smaltimento.

Le forme di esercizio delle competenze comunali sono definite al precedente art.6 .

Art. 33 – ALTRI RIFIUTI SPECIALI (cat. di q.9).

Gli altri rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani a nessun fine e nello stesso tempo non pericolosi, devono essere avviati ad idonei processi tecnologici allo scopo di renderli assimilabili ad urbani ai fini del trattamento, oppure devono essere avviati ad idonei impianti o discariche (ex 2° cat. tipi B e C della Delib. C.I. 27.07.1984) in relazione alle loro caratteristiche.

ART.34 – RIFIUTI PERICOLOSI (cat. di q.10)

E' vietato categoricamente introdurre nei cestini stradali e nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, rifiuti pericolosi anche in quantità minime. Per alcune tipologie ben definite è istituita la raccolta differenziata in appositi contenitori.

In nessun caso, salvo quanto previsto al comma precedente, i rifiuti pericolosi possono entrare nel circuito di smaltimento dei rifiuti urbani. Tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, devono essere autorizzate.

ART.35 – MACCHINARI, APPARECCHIATURE DEFINITI “BENI DUREVOLI DI USO DOMESTICO” (cat. di q.11).

Le apparecchiature ed i macchinari di che trattasi destinati in tutto o in parte all’abbandono devono essere smaltiti a cura dei proprietari, consegnandoli presso gli ecocentri o tramite l’apposito servizio a domicilio secondo le modalità previste nel capitolato d’appalto.

L’avvio ad idoneo tipo di trattamento finale, in relazione alla qualità ed alle eventuali determinazioni con materiali eterogenei, deve essere preceduto da verifica di commerciabilità come rottame dei materiali di cui sono costituiti, allo scopo di ridurre al minimo la quantità e le dimensioni del rifiuto.

Art.36 – VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI (cat. di q.12)

Si rimanda in proposito all'art. 227 punto c) e art. 231 del D.Lgs. n° 152/2006, alla Direttiva 2000/53/CE e D.Lgs. 24.06.2003 n° 209.

Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver provveduto alla radiazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tener costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione.

Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.

Sono fatte salve le normative relative al trasporto, trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi, in quanto applicabili.

AR.37 – RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' SANITARIE (cat. di prov. 5).

Come già specificato al precedente art. 4, dalle attività sanitarie possono provenire, oltre che rifiuti urbani assimilabili o non assimilabili per quantità (cat. di q.1, 2, 5, 6), anche rifiuti di categorie di q.3 (urbani pericolosi), 8 (assimilabili ai fini dell'incenerimento), 9 (altri speciali) e 10 (pericolosi).

Si rimanda in particolare all'art. 227, punto b) del D.Lgs. n° 152/2006, e in particolare quanto previsto dal D.P.R. 15.07.2003 n° 254 (Rifiuti sanitari).

Si prescrivono le seguenti norme di carattere generale, rimandando alle norme suddette per il puntuale smaltimento di tali tipologie di rifiuti pericolosi:

a) rifiuti provenienti da medicazioni, reparti infettivi, o che presentano comunque pericolo per la salute pubblica

I rifiuti ospedalieri, provenienti da medicazioni, reparti infettivi, possono essere assimilati ai rifiuti urbani soltanto ai fini dell'incenerimento purché non contengano sostanze pericolose (come ad esempio: metalli pesanti, materie plastiche clorate o fluorurate, sostanze radioattive) in quantitativi tali da renderli classificabili come rifiuti pericolosi o comunque tali da dare origine ad emissioni aeriformi ed effluenti, che superino i limiti delle norme e comportino maggiore pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nel medesimo impianto di rifiuti urbani.

b) Rifiuti ospedalieri pericolosi

Detti rifiuti devono essere conferiti esclusivamente a ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

c) Raccolta e trasporto di rifiuti ospedalieri e simili provenienti da laboratori biologici e ambientali

I rifiuti provenienti da medicazioni o da reparti infettivi o che comunque presentano pericolo per la salute pubblica, ed i rifiuti speciali provenienti dai laboratori suddetti, devono essere sottoposti, prima del loro allontanamento, ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione indicati e controllati dal direttore sanitario o dal responsabile del laboratorio.

Dopo detti trattamenti i rifiuti vanno immessi in un apposito contenitore a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotato di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto. Tale contenitore va quindi immesso in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente, munito di chiusura ermetica.

I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "rifiuti ospedalieri trattati". Essi possono uscire dai luoghi di provenienza soltanto se ermeticamente chiusi.

I contenitori esterni vanno puliti e disinfettati dopo ogni ciclo d'uso. I locali in cui essi sono stoccati in attesa dell'avvio allo smaltimento vanno puliti e disinfettati giornalmente.

La raccolta e il trasporto dei rifiuti di cui sopra devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi.

E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e trasporto.

Sono fatte salve tutte le ulteriori indicazioni e prescrizioni in materia, emanate dalle competenti Autorità.

Art.38 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' SANITARIE.

Fatto alveo quanto previsto dal D.P.R. 15.07.2003 n° 254 (Rifiuti sanitari)., i rifiuti sopra detti, assimilabili agli urbani soltanto ai fini dell'incenerimento, possono essere accettati all'impianto di incenerimento di rifiuti urbani purché accompagnati da apposite bolle di accompagnamento complete di dichiarazioni scritte dei direttori sanitari degli ospedali, case di cura e simili, e dei responsabili dei laboratori biologici ed ambientali dalle quali risulti natura, quantità e provenienza, e che siano stati sottoposti ad adeguati trattamenti di disinfezione e sterilizzazione, in conformità al presente regolamento.

Le parti anatomiche devono essere raccolte e sigillate in sacchetti di plastica rinforzata presso i luoghi di produzione, introducendo nei sacchetti anche un'adeguata quantità di disinfettante.

I sacchetti sigillati devono essere conservati in idoneo luogo ed avviati con apposite cautele ai forni crematori.

TITOLO VI°

SISTEMA SANZIONATORIO

ART.39 – VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Chiunque violi le disposizioni di cui al D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 è punito secondo il sistema sanzionatorio previsto nel medesimo, e in particolare –in tema di rifiuti- a quanto previsto al Titolo VI, Capo I°.

Le trasgressioni al presente regolamento, fatto salvo quanto già previsto dal succitato D.Lgs n° 152/2006, e dalla vigente legislazione regionale, in particolare dalla L.R. n° 3 del 21.01.2000, sono punite con la sanzione amministrativa come di seguito riportato, e con la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni..

Per tutte le violazioni al presente Regolamento non sanzionate da specifiche normative statali e/o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00.

Resta salva la possibilità per gli Organi Accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981, n° 689.

Gli adeguamenti legislativi operano di diritto, senza bisogno di apposita modifica.

E' fatto salvo ogni ulteriore addebito al soggetto responsabile, per la refusione del danno arrecato ai cestini e contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti ed alle spese per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati.

ART.40 -OBBLIGO DI INFORMAZIONI

Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa è obbligato a fornire le informazioni all'autorità di controllo, i dati sulla qualità, quantità, tipo di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati, nonché sul sistema di smaltimento degli stessi.

La relativa sanzione di cui all' art. 39, si applica allorquando le trasgressioni non costituiscano più grave reato e/o quando non siano già sanzionate espressamente in altre norme di Legge.

ART. 41 – SANZIONI PER L'INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze dei Ministeri della Sanità o dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare o del Presidente della Giunta Regionale, della Provincia o del Sindaco, emanata nell'ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per lo smaltimento di rifiuti in speciali forme ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, si applicano le pene previste nel Titolo VI-Capo I° (artt. 254 e seguenti) del citato D.Lgs. 152/2006.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali di carattere contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene, viola l'art.650 del C.P.

TITOLO VII

ALTRE NORME

ART.42 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene–sanità e di polizia urbana, il D.L.vo 05.02.1997 n.22 (nei casi previsti dall'art. 264 punto 1) lettera i) del D.Lgs. 152/2006),, nonché le Leggi Regionali 16.04.1985 n.33, e sue modifiche ed integrazioni, e la L.R. n. 3 del 21.01.2000, nonché le circolari regionali inerenti lo smaltimento dei rifiuti.

Per gli altri aspetti amministrativi non oggetto del presente Regolamento, si rimanda a quanto specificato nel precedente art.16 (istituzione della tariffa).

ART.43 – VIGILANZA E CONTROLLO

In attuazione al disposto dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006, alla Provincia competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.

Gli adeguamenti legislativi operano di diritto senza bisogno di apposita modifica del presente Regolamento.

Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.

Il Comune effettua i controlli avvalendosi anche dell'A.R.P.A.V. – Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto – Dipartimento provinciale di Verona, nonché degli appositi Dipartimenti dell'ULSS 22 competente per territorio, per assicurare il rispetto della tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento.

ART.44 – EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere
| abrogata.